

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 908)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1960

Classificazione in seconda categoria dell'ultimo tratto del perimetro orientale della cassa di colmata al mare del fiume Lamone

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 12 gennaio 1868, n. 4184, le opere comprese nel perimetro della cassa di colmata del fiume Lamone, entro cui progressivamente viene a crearsi il nuovo inalveamento del fiume stesso, furono classificate fra le opere idrauliche di 2ª categoria.

La limitata superficie dell'attuale cassa di colmata, non sempre consente di ottenere la completa decantazione delle acque torbide di piena che vengono scaricate a mezzo dei canali della Polazza, della Baiona e della Bocca di Porto di Marina di Ravenna, provocando dannosi interrimenti ai medesimi. Si rende quindi necessario provvedere alla definitiva sistemazione del fiume suddetto con foce propria a mare nel litorale fra Casal Borsetti e Marina di Ravenna.

A tale scopo e per assicurare la difesa idraulica dei terreni limitrofi alla cassa e di quelli compresi nella cassa stessa, si rende necessaria l'emanazione di una legge per la classifica in 2ª categoria, a termini dell'articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, dell'ultimo tratto del nuovo inalveamento del fiume Lamone dal perimetro orientale della cassa di colmata al mare, e cioè argine destro tratto dal limite orientale della cassa di colmata del fiume in località Riparnia al mare, lunghezza ml. 3.250, e argine sinistro, stesso tratto, lunghezza ml. 2.840.

A tale fine è stato predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ultimo tratto del nuovo inalveamento del fiume Lamone, dal perimetro orientale della cassa di colmata al mare, è classificato fra le opere idrauliche di seconda categoria a termini dell'articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774.